

Contratto di servizio per utenze raggruppate

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina, in attuazione dell'art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Direttiva AATO 3 Marche Centro n. 01/2011, le modalità tecniche e contrattuali per la trasformazione in utenze singole delle utenze raggruppate, intendendosi con questo termine tutte quelle utenze divisionali attualmente alimentate da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite da un amministratore.

Il presente contratto disciplina anche le nuove costruzioni e ristrutturazioni per le quali non ricorrano le condizioni tecniche necessarie per porre i contatori di ciascuna unità immobiliare in batteria nel locale condominiale, così come previsto all'Art. 27 comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2 – Soggetti obbligati

Il contratto di fornitura ad uso condominiale attualmente in vigore rimane intestato al condominio o al soggetto attualmente intestatario dell'utenza, con un unico contatore avente valenza fiscale.

Pertanto il soggetto intestatario è l'unico responsabile degli obblighi contrattuali nei confronti del gestore.

Art. 3 – Modalità di richiesta

L'amministratore del condominio o l'intestatario del contratto con uso condominiale riconducibile a più unità immobiliari può formulare al gestore una richiesta di ripartizione dei consumi secondo quanto definito dall'Autorità d'ambito AATO 3 Marche Centro con propria direttiva n. 1/2011 (*Precisazioni sulla modalità di fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate*).

La richiesta di ripartizione dei consumi dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dal gestore e contenere tutti i dati necessari per la corretta ripartizione dei consumi fra le varie unità immobiliari, siano esse provviste o meno di contatori divisionali.

Ciascun condomino o singolo utilizzatore titolare dell'unità immobiliare dovrà sottoscrivere per accettazione la richiesta di ripartizione dei consumi formulata dall'amministratore o dall'intestatario del contratto con uso condominiale, autorizzando lo stesso a comunicare al gestore come unico referente eventuali variazioni future.

Entro 30 giorni dalla richiesta, il gestore effettuerà una valutazione avvalendosi eventualmente anche di un sopralluogo tecnico per verificare la corrispondenza nell'alimentazione delle diverse unità immobiliari attraverso un contatore unico; le spese inerenti al sopralluogo ed agli interventi di competenza dell'Azienda saranno a carico del gestore.

Trascorsi 30 giorni, la richiesta si riterrà accolta salvo comunicazione contraria da parte dell'azienda.

Qualsiasi variazione alla situazione originaria comunicata in sede di presentazione della richiesta, dovrà essere tempestivamente notificata al gestore, che provvederà a modificare i criteri di fatturazione a partire dalla prima fattura utile a conguaglio.

Art. 4 – Criteri di fatturazione

La fatturazione dei consumi idrici avverrà secondo quanto previsto dall'Art. 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dalla direttiva n. 1/2011 dell'Autorità d'ambito AATO 3 Marche Centro.

Nello specifico, verrà emessa un'unica fattura nei confronti del soggetto intestatario del contatore generale che evidenzierà il riparto dei consumi applicando l'articolazione tariffaria secondo quanto dichiarato nella richiesta di cui all'art. 3 del presente Contratto di servizio.

Ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dell'art. 2 del presente contratto, il contatore generale dell'utenza raggruppata rappresenta il punto di consegna del servizio; l'eventuale differenza di consumi tra il contatore generale e la somma dei contatori divisionali (ove installati), sarà addebitata all'utenza raggruppata applicando le condizioni tariffarie dell'uso condominiale.

Nel caso di utenza sprovvista di contatori divisionali, ogni successiva variazione nella ripartizione dei consumi tra le varie utenze di cui all'art. 3 del presente contratto, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda che, effettuati i necessari controlli, provvederà a modificare i criteri di fatturazione a partire dalla prima fattura utile a conguaglio successiva alla comunicazione della variazione dei dati.

L'eventuale erronea comunicazione dei dati nella richiesta di cui all'art. 3 del presente contratto, che comporti un'errata ripartizione dei consumi, non potrà essere imputata all'Azienda, che provvederà a modificare i criteri di fatturazione a partire dalla prima fattura utile a conguaglio successiva alla comunicazione della variazione dei dati.

Art. 5 – Riparto consumi ed allegati alla fattura

Il gestore effettuerà la ripartizione dei consumi tra le diverse utenze servite dal contatore generale in base alle indicazioni comunicate nella richiesta di cui all'art. 3 del presente contratto; in particolare il riparto

verrà effettuato tenendo conto del numero, della tipologia d'uso e consumi delle utenze divisionali, secondo quanto registrato dai contatori divisionali se presenti, o dalle percentuali di riparto specificate nella richiesta.

a) Utenze sprovviste di contatori divisionali

In presenza di utenze divisionali senza contatori, per il riparto verrà utilizzata la percentuale per ogni unità immobiliare comunicata nella richiesta di ripartizione, salvo nuova comunicazione effettuata ai sensi del precedente art.3. In assenza della percentuale di riparto, e nel caso di utenze esclusivamente domestiche, il gestore effettuerà il riparto dell'intero consumo in parti uguali tra le diverse unità immobiliari allacciate al contatore generale. In presenza di almeno un'utenza con uso non domestico, i consumi saranno conteggiati interamente secondo il profilo tariffario ad uso condominiale, senza possibilità di richiedere al gestore, successive rettifiche di fatturazione.

b) Utenze dotate di contatori divisionali

Ove invece le singole utenze siano dotate di appositi contatori divisionali, l'amministratore del condominio o l'intestatario del contratto con uso condominiale dovrà fornire al gestore le letture dei singoli contatori; tali letture, rilevate necessariamente nello stesso giorno per tutti i contatori (contatore generale e contatori divisionali ad esso collegati), dovranno essere fornite al gestore nel periodo dal 01 al 20 gennaio e dal 01 al 20 luglio di ogni anno.

Eventuali differenze rilevate tra i consumi risultanti dal contatore generale e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza del contatore generale alla tariffa per uso condominiale.

In assenza della comunicazione delle letture dei contatori divisionali, e nel caso di utenze esclusivamente domestiche, il gestore effettuerà il riparto dell'intero consumo in parti uguali tra le diverse unità immobiliari allacciate al contatore generale. In presenza di almeno un'utenza con uso non domestico, i consumi saranno conteggiati interamente secondo il profilo tariffario ad uso condominiale, senza possibilità di richiedere al gestore, successive rettifiche di fatturazione.

In occasione dell'emissione della fatturazione periodica dei consumi idrici, l'amministratore del condominio o l'intestatario del contratto con uso condominiale riceverà la bolletta riferita al contatore generale,

contenente il riepilogo delle singole voci utilizzate per il calcolo dei consumi di ogni unità immobiliare. Per il dettaglio del calcolo dei consumi riferiti alle singole utenze, si veda il successivo Art. 6 del presente contratto.

Art. 6 – Utilizzo sportello on line per comunicazioni successive alla richiesta

Successivamente alla registrazione allo sportello on line dell'utenza associata al contatore generale, l'amministratore del condominio o l'intestatario del contratto con uso condominiale comunicherà eventuali variazioni alla richiesta iniziale e fornirà le autoletture dei contatori (contatore generale e contatori divisionali ad esso collegati) di cui all'art. 5 lettera b del presente contratto di servizio.

Nella stessa sede verrà messo a disposizione, al momento dell'emissione delle fatture, il dettaglio del calcolo dei consumi per ogni singola utenza divisionale.

Art. 7 – Tariffe del servizio di lettura dei contatori divisionali

Per ogni operazione di lettura dei singoli contatori divisionali (qualora l'utente richieda che tale operazione venga effettuata dal personale del gestore), verrà applicata una tariffa di € 5,67 (iva inclusa) per ogni contatore divisionale, salvo successive modifiche deliberate dal gestore e comunicate all'utente con un anticipo di 30 giorni.

Art. 8 - Competenze e responsabilità

Le competenze dell'Azienda terminano con il punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale. Tutto ciò che risulta posto a valle del punto di consegna (colonne montanti, autoclavi, addolcitori, ecc.), compresi eventuali contatori divisionali (ove presenti), è pertanto di competenza dell'intestatario del contratto riferito al contatore generale, che ne assume la completa responsabilità civile e penale sia nei confronti dell'Azienda che di terzi.

Per il mancato pagamento delle fatture emesse con riferimento al contatore generale si applica quanto previsto nel Regolamento del servizio idrico per le morosità (rif. Art. 53); in particolare, la sospensione della fornitura idrica, effettuata sul contatore generale, comporterà la mancata erogazione del servizio per tutte le utenze divisionali ad esso collegate.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed ai suoi allegati che ne formano parte integrante.

Macerata, _____

L'amministratore o l'intestatario dell'utenza

Il Gestore
